

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016

adozione/aggiornamento
del programma triennale

**RESPONSABILE DEL
PROGRAMMA TRIENNALE**

per ciascun intervento



RUP

Soggetto di livello apicale tra
i dipendenti della struttura
organizzativa dotato di
inquadramento e di
competenze adeguati

Art. 31 comma 3 D.lgs. 50/2016

Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Art. 9 e 10 DPR 207/2010

Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, durante la predisposizione del documento di programmazione; per lavori, non assoggettati a programmazione, il responsabile del procedimento è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.

Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Art. 31 comma 4 D.lgs. 50/2016

Il RUP :

- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali;
- b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;
- g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE **COSA??**

Art. 26 D.lgs. 50/2016

La stazione appaltante in contraddittorio con il progettista, prima delle procedure di affidamento dei lavori, verifica (o fa verificare) la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità nonché la loro conformità alla normativa vigente.

La verifica accerta in particolare:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE **COSA??**

La verifica del progetto è l'atto che certifica la cantierabilità del progetto e quindi necessita di competenze tecniche di alto livello.

Una non idonea verifica, significa non rilevare un errore progettuale e determina possibili divergenze interpretative del progetto, richiesta di modifiche e integrazioni oltre alle possibili varianti in corso d'opera e ai contenziosi di lunghissima durata.

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE CHI??

L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

- a) LAVORI DI IMPORTO $\geq 20.000.000$ €
 - organismi di controllo accreditati (ACCREDIA – NORMA ISO 17020)

- b) $5.225.000$ € \leq LAVORI DI IMPORTO $< 20.000.000$ €
 - organismi di controllo accreditati
 - prestatori di servizi di ingegneria e architettura che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità;
 - stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità.

- c) $1.000.000$ € \leq LAVORI DI IMPORTO $< 5.225.000$ €
 - uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.

- d) LAVORI DI IMPORTO $< 1.000.000$ €
 - responsabile unico del procedimento

VALIDAZIONE DEL PROGETTO

La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica.

La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

